

La nuova soggettività degli animali nell'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.

di Luca Cantone*

Abstract EN: the article examines the evolution of the legal status of animals, analysing the transition from the category of *res* to that of sentient beings and subjects of law. The journey begins with the change in the bioethical paradigm and the *one health* approach, which recognises the interconnection between human, animal and environmental health. At the national level, the study focuses on the reform of article 9 of the Constitution (2022) and the Brambilla Law (2025), which elevated animal protection to a fundamental principle and reformed criminal law in an interspecific sense. The analysis explores the application dimension through administrative case law (the "Sfattoria degli ultimi" and "Cuori liberi" cases), highlighting the balance between public health and the emotional and cultural value of animals. This dynamic is part of the European framework defined by article 13 TFEU and the case law of the court of justice and the ECHR, which frame animal welfare as an element of public morality. Finally, the work investigates the crisis of anthropocentrism and the prospects for the juridification of nature, outlining a "weak speciesism". In this scenario, the law is configured as an instrument of ecological justice, where the protection of living beings becomes an insurmountable limit to human action.

Abstract IT: l'articolo esamina l'evoluzione dello status giuridico degli animali, analizzando il passaggio dalla categoria di *res* a quella di esseri senzienti e soggetti di diritto. Il percorso muove dal mutamento del paradigma bioetico e dall'approccio *one health*, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. In ambito nazionale, lo studio si focalizza sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione (2022) e sulla legge Brambilla (2025), che hanno elevato la tutela animale a principio fondamentale e riformato il diritto penale in senso interspecifico. L'analisi esplora la dimensione applicativa attraverso la giurisprudenza amministrativa (casi "Sfattoria degli ultimi" e "Cuori liberi"), evidenziando il bilanciamento tra salute pubblica e valore affettivo-culturale dell'animale. Tale dinamica è inserita nella cornice europea definita dall'art. 13 TFUE e dalla giurisprudenza della corte di giustizia e della CEDU, che inquadrano il benessere animale come elemento della moralità

* Dottorando in diritto agrario e alimentare presso l'Università di Pisa.

pubblica. Infine, il lavoro indaga la crisi dell'antropocentrismo e le prospettive di *juridification* della natura, delineando uno "specismo debole". In questo scenario, il diritto si configura come strumento di giustizia ecologica, dove la tutela del vivente diviene limite invalicabile all'azione umana.

Sommario: 1. Il valore giuridico e culturale dell'animale non umano: un mutamento di paradigma. – 2. L'evoluzione della tutela animale nell'ordinamento italiano. – 3. Il riconoscimento costituzionale ex art. 9: nuovi equilibri di tutela. – 4. La valorizzazione del legame affettivo: il caso della "Sfattoria degli Ultimi". – 5. Il benessere animale nel diritto dell'Unione Europea: il principio di senziienza e il bilanciamento con la salute pubblica. – 6. Il superamento della categoria di *res*: l'*animal welfare* nella legislazione e giurisprudenza transnazionale. – 7. Prospettive di *Juridification* e la crisi dell'antropocentrismo: verso la soggettività giuridica degli animali non umani. – 8. Conclusioni.

1. Il valore giuridico e culturale dell'animale non umano: un mutamento di paradigma.

Il mutamento di secolo ha segnato la progressiva decostruzione del tradizionale inquadramento giuridico dell'animale come mera *res* o bene mobile. Un momento di svolta nel dibattito, che permane aperto e complesso, è rappresentato dall'approvazione, il 19 ottobre 2005, della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani da parte della Conferenza Generale dell'UNESCO. L'analisi di questo strumento impone di confrontarsi con interrogativi di natura etica, politica, sociale e giuridica di perdurante attualità. L'avanzare delle tecnoscienze ha reso, infatti, sempre più urgente l'individuazione di modalità condivise e democratiche per la regolamentazione delle innovazioni che incidono sulla vita umana.

Il progresso della biomedicina, e più delle cosiddette «tecnologie convergenti», non è un fenomeno isolato. Le sue ricadute sociali e istituzionali ci interrogano sul piano della responsabilità: come orientare questi processi trasformativi affinché non si traducano in disuguaglianze, ma promuovano giustizia ed equità, oggi e domani? È qui che la Dichiarazione assume un significato decisivo: non come semplice elenco di principi, ma come tentativo di costruire uno spazio di dialogo capace di superare contrapposizioni ideologiche e di accogliere la pluralità delle differenze.

Non è un'idea del tutto nuova: la bioetica stessa nasce dal bisogno di ripensare criticamente le pratiche sul vivente alla luce di una "dilatazione del possibile" che la scienza rinnova senza sosta. Fin dagli esordi, questa disciplina si è legata al rispetto dei diritti umani, opponendosi a discriminazioni e violenze. Negli anni Sessanta e Settanta, con i trapianti e la ridefinizione della

morte, e poi con la rivoluzione dell'ingegneria genetica e della biologia molecolare, la bioetica ha continuato a interrogarsi sulle implicazioni delle nuove tecniche. Oggi, con le prospettive del post-umano e del trans-umano, le sfide sono ancora più radicali.

Per questo la bioetica si è consolidata come un campo multidisciplinare – filosofico, giuridico, politico – che mette al centro la persona: la sua autonomia, la sua dignità, i suoi diritti di fronte a qualsiasi potere esterno. La Dichiarazione Unesco del 2005 sancisce questa prospettiva, radicandola nel diritto internazionale dei diritti umani¹.

Il Preambolo, che collega il testo a un ampio corpus di strumenti, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ribadendo l'impegno contro ogni forma di esclusione e sfruttamento, alla Dichiarazione dell'Unesco sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future del 12 novembre 1997, fino al Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001.

Sempre nel Preambolo della Dichiarazione del 2005 è possibile rinvenire un'ulteriore riflessione, inerente al ruolo dell'essere umano rispetto alle altre forme di vita ed in particolare rispetto agli animali². Ne deriva una identificazione per sommi tratti della c.d. bioetica animale, ovvero della bioetica applicata ai diritti degli animali, che riguardano ambiti molto diversi come la sperimentazione medica o i sistemi di produzione alimentare, una branca che si affianca e si completa con la bioetica ambientale, con la quale si indaga il delicato rapporto tra l'uomo e la natura nel suo complesso³. Filosofi come Piero Martinetti, che ha fatto di questa disciplina il centro dei suoi studi, hanno evidenziato la diretta connessione tra psicologia animale ed etica, tanto da assumere che le questioni morali che riguardano gli animali sono funzionali all'etica in generale⁴.

Ad oggi parte della dottrina pensa che l'intelletto e la coscienza degli animali, intesi quali esseri senzienti⁵, possano giustificare una comparazione (seppure non tale da poter essere definita coincidenza) con l'essere umano, tale per cui sarebbe necessario rivedere le nostre strutture sociali, ma anche l'impianto giuridico nel suo complesso.

¹ E. D'ANTUONO, E. TAGLIALATELA, *La trama filosofica della Dichiarazione universale sulla Bioetica e i diritti umani: autonomia, dignità, vulnerabilità*, in *Laboratorio Dell'ISPF*, 14, 2017, 2 ss.

² "Consapevole che gli esseri umani sono parte integrante della biosfera e che hanno un importante ruolo nel proteggersi reciprocamente e nel proteggere le altre forme di vita, in particolare gli animali".

³ L. BATTAGLIA, *Dimensioni della bioetica: la filosofia morale dinanzi alle sfide delle scienze della vita*, Name, Genova, 1999, 203 ss.

⁴ L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali*, in *Rivista di filosofia Neo-Scolastica*, 1, 2022, 157 ss.

⁵ A. KAUFMANN, *All animals are conscious in their own way: comparing the markers hypothesis with the universal consciousness hypothesis*, in *Frontiers in psychology*, 15, 2024.

Quanto appena esposto viene riassunto nella più moderna visione olistica che ha accompagnato le scelte del legislatore in ambito europeo, fungendo da motore e collante per politiche di vari settori, nota con il nome di *One Health*.

Con questo termine ci si riferisce in generale all'interconnessione esistente tra la salute umana, animale ed ambientale, al fine di affrontare in modo sistematico le minacce che arrivano all'ecosistema nel suo complesso. Un approccio che non è certo nuovo dal punto di vista dei suoi contenuti, ma che si propone come metodologia utile a risolvere i problemi di coordinamento, comunicazione e collaborazione, quantomeno in un'ottica di diritto e di politica⁶.

Si pensi che il Martin's Act, che è considerato uno dei primi testi volti a stabilire i diritti degli animali, risale al 1822: Richard Martin, promotore dell'omonimo testo di legge, era membro del Parlamento dei Comuni, aveva come obiettivo quello di ridurre le ingiustizie e le sofferenze tanto agli esseri umani (il riferimento è spesso alla pena di morte), quanto agli esseri animali (in particolare voleva evitare con una legge ogni "trattamento crudele e improprio del bestiame"⁷). Certo, tale bill includeva diritti minimi degli esseri animali e ne riguardava solo alcune categorie, ma è comunque rappresentativo di una visione del diritto orientata a tutelare tutti gli esseri viventi.

È curioso osservare che tra le prime normative a livello europeo dove si fa espressamente richiamo al principio di *One Health* ce ne sia una dedicata al mondo animale, ovvero il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, che al considerando 9 menziona tra i suoi obiettivi la tutela della salute animale attraverso (anche) la realizzazione del principio "*One Health*"⁸.

2. L'evoluzione della tutela animale nell'ordinamento italiano.

Il quadro giuridico italiano nel definire gli animali fornisce una complessità tale da rendere spesso evidenti delle discordanze tra norme. Il Codice Civile italiano del 1942, ad esempio, quale fonte del diritto privato, inquadra gli animali come un mero bene: in particolare dalla lettura dell'art. 812 c.c. si può desumere che tutti gli animali possono essere identificati come beni mobili⁹.

⁶ F. COLI, H. SCHEBESTA, *One Health in the EU: The Next Future?*, in *European Papers*, 1, 2023, 302.

⁷ S. TONUTTI, *Diritti animali: storia e antropologia di un movimento*, Forum Edizioni, Udine, 2007, 41 ss.

⁸ Considerando 9 del Reg. (UE) 2016/429: *L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio «One health», e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.*

⁹ D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies*, 10, 2019, 27 ss.

Già nel 1991 tuttavia si è reso necessario creare delle sfumature giuridiche a tale definizione. Il legislatore con la legge 14/8/1991, n. 281, ha differenziato gli animali da affezione dagli altri animali, chiarendo così che non tutti gli animali sono uguali davanti alla legge. In particolare con la legge 281 si specificava non solo che lo Stato promuoveva la tutela degli animali di affezione, ma anche che la corretta convivenza tra uomo e animale fosse il mezzo per “*tutelare la salute pubblica e l’ambiente*”¹⁰.

Nel corso degli anni sono state presentate altre proposte di legge volte a modificare il dettato del codice civile di cui al sopra menzionato articolo 812. In particolare il 18 aprile 2013 è stata presentata la proposta di legge n. 795¹¹ a firma di Brambilla e Castiello, per l’introduzione dell’articolo 155-*septies* concernente l’affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi¹², e la n. 796¹³, sulla introduzione dell’articolo 586-*bis* del codice civile, concernente l’affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario o detentore, di fatto riconoscendo agli animali una sensibilità ed un riconoscimento specifico della loro qualifica ben diversa dagli altri beni mobili. Va rilevata in tal senso l’attività dei giudici che, seppur in assenza di una disciplina specifica e non in maniera unitaria, proprio in sentenze¹⁴ che riguardano casi di separazione e divorzio dei proprietari di animali da affezione, hanno ritenuto dirimente l’interesse¹⁵ dell’animale oggetto di controversia, mutuando le regole ed il lessico tipici della disciplina dell’affido dei figli¹⁶.

Alla disomogeneità dell’elaborazione giurisprudenziale si affiancano alcuni contributi dottrinali, volti a individuare criteri interpretativi idonei a governare l’affidamento degli animali d’affezione nelle crisi familiari. Un primo orientamento, sviluppato in prospettiva *de iure condendo*, individua quale parametro decisivo l’interesse materiale, spirituale e affettivo dell’animale, proponendo il ricorso a esperti del comportamento animale al fine di supportare la decisione giudiziale. In tale ottica, il giudice conserverebbe un ampio potere discrezionale, potendo recepire gli accordi tra le parti solo se

¹⁰ P. DONADONI, *Interruzione della relazione tra umani e animali d’affezione: il “danno interspecifico” nel dibattito giuridico italiano*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 167, 2023, 51 ss.

¹¹ Proposta di Legge n. 795/2013.

¹² Sulla rilevanza degli animali domestici nei provvedimenti dei giudici italiani: M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali: lezioni e commenti*, Cacucci Editore, Bari, 2022, 98 ss.

¹³ Proposta di Legge n. 796/2013, cit.

¹⁴ La più nota: Tribunale di Sciacca, decreto 19 febbraio 2019.

¹⁵ Per un approfondimento sul dibattito sull’interesse tutelato: C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell’interesse tutelato*, in *Diritto e Salute*, 2, 2024, 96 ss.

¹⁶ L. OLIVERO E M. MORICONI, *Il diritto nel mondo degli animali: la costituzione e i compiti del Garante regionale per la loro protezione*, in *Il Piemonte delle Autonomie: rivista quadrimestrale di scienze dell’amministrazione*, 2, 2019, 38 ss.

conformi al benessere dell'animale ed eventualmente modificarli o non omologarli.

Un diverso indirizzo dottrinale, pur escludendo la riconducibilità dell'animale alla categoria delle cose, mette in discussione l'adeguatezza della sede giudiziaria e auspica l'elaborazione di uno statuto giuridico specifico volto alla tutela del benessere animale. Al contempo, esso esprime riserve sull'attribuzione della soggettività giuridica agli animali, ritenuta problematica in quanto la nozione di soggetto di diritto resta funzionale, negli ordinamenti costituzionali contemporanei, alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana¹⁷.

Il 16 maggio, ancora del 2013, è stata presentata la proposta di legge n. 960¹⁸ a firma di Giammanco, Brambilla, Catanoso Genoese, sulla introduzione del titolo XIV-*bis* del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali, che avrebbe previsto (tra gli altri) l'articolo 455-*bis* c.c. rubricato "*Diritti degli animali*"¹⁹.

A distanza di quasi un decennio, il 13 ottobre 2022 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 24²⁰ d'iniziativa dei deputati Brambilla e Rizzetto, contenente "Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari". Sebbene limitata per lo più ai soli animali che dalla proposta di legge vengono definiti familiari, ovvero gli animali domestici o da compagnia, la codificazione degli animali quali esseri diversi dalle mere res era anche in questo caso evidente, finanche con la previsione dell'inserimento degli animali familiari nella famiglia anagrafica.

Il 29 maggio di questo anno è stata approvata la legge 6 giugno 2025, n. 82²¹, intitolata "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*", entrata in vigore il 1 luglio e nota con il nome della Deputata prima firmataria, ovvero c.d. legge Brambilla.

La c.d. Legge Brambilla rappresenta una svolta storica per l'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela degli animali. Con essa, per la prima volta, gli animali vengono riconosciuti non più come cose o beni di proprietà, ma come esseri senzienti e soggetti giuridici portatori di diritti propri. Questo cambiamento segna il passaggio da una tutela indiretta — basata sul

¹⁷ G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17, 2022, 768 ss.

¹⁸ Proposta di Legge n. 960/2013.

¹⁹ "*Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili con le leggi speciali vigenti in materia di animali*".

²⁰ Proposta di Legge n. 24 del 2022.

²¹ Legge n.82 del 2025.

sentimento umano di pietà o affezione — a una tutela diretta dell'animale in quanto tale.

La riforma ha modificato profondamente il Titolo IX-*bis* del Codice Penale, intitolato “*Dei delitti contro gli animali*”, inasprendo le pene e ridefinendo le fattispecie di reato. L'uccisione e il maltrattamento di animali, ad esempio, vengono puniti con pene più severe, che possono arrivare fino a quattro anni di reclusione nei casi di crudeltà o sevizie. Anche la partecipazione a combattimenti, spettacoli o manifestazioni crudeli è severamente sanzionata, e la responsabilità si estende non solo a chi organizza, ma anche a chi collabora o scommette. Tra le innovazioni più significative vi è anche l'introduzione di nuove aggravanti, come la presenza di minori durante l'atto di crudeltà o la diffusione di contenuti violenti tramite internet. Viene poi vietato in modo esplicito di tenere i cani alla catena e si prevede la possibilità di sequestrare e affidare definitivamente gli animali maltrattati ad associazioni o privati idonei, a tutela del loro benessere.

La legge non si limita però all'ambito penale. Essa introduce anche nuove regole amministrative e procedurali, che garantiscono agli animali maggiore protezione durante i procedimenti giudiziari — ad esempio impedendo che vengano venduti o abbattuti nel corso di un'indagine. In casi gravi, possono perfino essere applicate misure tipiche del codice antimafia contro chi organizza traffici illegali o combattimenti.

In prospettiva, la Legge Brambilla segna un cambio culturale epocale: pone l'Italia tra i paesi europei schierati in favore della difesa dei diritti degli animali e riconosce che il rispetto e la tutela del loro benessere non sono solo un dovere morale, ma anche un principio giuridico fondamentale²².

3. Il riconoscimento costituzionale ex art. 9: nuovi equilibri di tutela.

Quanto finora esposto si pone in continuità con il processo di riforma costituzionale, che ha visto delinearsi una nuova prospettiva di tutela degli esseri animali. La riforma costituzionale dell'11 febbraio 2022, con l'inserimento della tutela degli animali tra i principi fondamentali dell'articolo 9 della Costituzione, ha rappresentato un punto di svolta nel rapporto tra diritto, ambiente e società. Tale innovazione ha introdotto per la prima volta nel testo costituzionale un riferimento espresso alla protezione degli esseri non umani, affermando un vincolo giuridico di tutela che si aggiunge a quello già previsto per l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Da un lato, il ricorso allo strumento della riserva di legge, tipico della protezione dei diritti di libertà degli esseri umani, rimarca la centralità della

²² M. PITTALIS, *La legge “Brambilla” a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettiva*, su *Altalex.com*, 16 luglio 2025.

questione animale nell'equilibrio ecologico complessivo in ottica *One Health* – come già evidenziato precedentemente²³.

Per altro verso, l'assenza di un apparato interpretativo e normativo di accompagnamento ha lasciato aperti interrogativi sulla portata effettiva di questa novità e sul suo coordinamento con i diritti e i principi consolidati dell'ordinamento. L'analisi giuridica e filosofica della riforma impone di collocare la tutela animale nel quadro del personalismo costituzionale, pilastro dell'ordinamento repubblicano. In questa prospettiva, la protezione degli animali non può essere concepita come un valore autonomo e assoluto, ma come un principio da armonizzare con la dignità della persona e con la centralità dell'essere umano, che resta fondamento dell'assetto costituzionale. Il riconoscimento della sensibilità animale e della necessità di limitarne la sofferenza deve, pertanto, essere interpretato come espressione di una responsabilità etica e giuridica dell'uomo nei confronti del creato, piuttosto che come un'equiparazione di status tra uomo e animale.

La riflessione sulla dimensione antropologica e religiosa del rapporto uomo-animale consente di individuare due paradigmi contrapposti: quello del dominio, che giustifica l'assoggettamento della natura e degli altri esseri viventi alle esigenze umane, e quello della responsabilità, che fonda sull'idea di custodia e cura il ruolo dell'uomo nel mondo naturale. L'evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo sembra orientarsi verso quest'ultimo paradigma, coerente con una visione ecologica integrale in cui la dignità dell'uomo si afferma anche attraverso il rispetto della vita non umana. Permane tuttavia un'incertezza strutturale circa lo status giuridico degli animali, che nel diritto italiano continua a oscillare fra la dimensione oggettuale e una forma attenuata di soggettività. Il nuovo dettato costituzionale apre la possibilità di un superamento di tale ambiguità, ma solo un'interpretazione sistematica potrà evitare che la formula introdotta resti priva di effettività. Occorre pertanto un'evoluzione coerente della legislazione ordinaria e della giurisprudenza, capace di tradurre la previsione costituzionale in una tutela concreta e operativa. L'impostazione più promettente in questo senso è quella eco-personalista, che unisce la centralità della persona umana al riconoscimento della sua interdipendenza con il mondo naturale. Tale orientamento evita gli eccessi tanto dell'antropocentrismo assoluto quanto di un radicale egualitarismo tra uomo e animale, e propone un equilibrio fondato sul principio di responsabilità e sulla solidarietà ecologica. In questa prospettiva, la tutela degli animali non rappresenta una limitazione dei diritti umani, ma un'estensione del dovere di

²³ B. PEZZINI, *One Health e Corti supreme: le coordinate di un paradigma*, in *Corti Supreme e Salute*, 1, 2025, 201 ss.

protezione che la Costituzione affida alla collettività in nome del bene comune e della sostenibilità²⁴.

Tale impostazione – che conferma una visione comunque orientata agli esseri umani - appare confermata anche dal richiamo che è stato inserito nel dettato costituzionale in riferimento alle generazioni future. L'essere umano rimane il fulcro della vita, al suo servizio si pone la legge, nonostante ci sia una forte consapevolezza dell'impatto sulla nostra esistenza degli equilibri sui quali si basa l'intero ecosistema²⁵.

La riforma inoltre ha suscitato ampio dibattito in dottrina, in particolare per quanto riguarda la portata della "riserva di legge statale" prevista per la disciplina della tutela degli animali. Tale previsione potrebbe incidere sulle competenze legislative regionali, sollevando questioni di coordinamento con l'articolo 117 della Costituzione, che ripartisce le materie tra Stato e Regioni. Permane dunque un'incertezza interpretativa circa l'estensione del potere statale e l'autonomia normativa degli enti territoriali. Sotto il profilo sostanziale, l'inserimento della tutela degli animali nella Carta costituzionale conferisce un fondamento più solido alle politiche e alle norme ordinarie in materia di benessere animale, influenzando potenzialmente anche il diritto penale e civile. Tuttavia, la formulazione del nuovo articolo 9 non adotta la nozione di "esseri senzienti", già riconosciuta dal diritto dell'Unione europea, e ciò potrebbe limitare l'evoluzione del principio verso una piena concezione bioetica della protezione animale. Dunque, la riforma costituzionale rappresenta un avanzamento nel processo di integrazione tra diritti umani, tutela ambientale e benessere animale. Essa fornisce un nuovo quadro valoriale di riferimento, destinato a orientare l'attività legislativa e amministrativa futura. Rimane tuttavia necessario un ulteriore sviluppo normativo e giurisprudenziale affinché la tutela costituzionale degli animali trovi concreta e coerente attuazione nell'ordinamento italiano²⁶.

4. La valorizzazione del legame affettivo: il caso della «Sfattoria degli Ultimi».

La portata delle nuove tutele non resta confinata sulla carta, ma trova riscontro nelle aule di giustizia, dove il bilanciamento tra salute pubblica e benessere animale viene testato su casi reali. Emblematica è la giurisprudenza del TAR Lazio, che in vicende come quella della Sfattoria degli Ultimi ha

²⁴ D. VITALE, *Tutela degli animali e riforma costituzionale. Fondamenti ideologici e prospettive evolutive per una impostazione «eco-personalista»*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 1, 2023.

²⁵ F. MUCCI, *Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell'ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2022, 447 ss.

²⁶ D. RUSSO, *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, in *RivistaDga*, 3, 2022, 1 ss.

valorizzato il legame affettivo e il valore culturale dell'animale rispetto a misure di abbattimento indiscriminato.

La vicenda ha preso avvio con il diffondersi in Italia della Peste Suina Africana (PSA), che ha reso necessario l'intervento del Commissario Straordinario alla peste suina africana il quale ha emesso una specifica ordinanza²⁷ per definire le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della malattia.

In conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687 ed al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, l'ordinanza riguardava le zone infette o che avevano riguardato casi di sospetto e conferma di PSA o anche solo confinanti con zone attenzionate e prevedeva al suo articolo 3 che le autorità competenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata attuassero tutte le misure necessarie per raggiungere gli scopi della normativa, ivi compresa la macellazione dei suini in alcuni casi specifici.

Alle porte di Roma si trovava la «Sfattoria degli Ultimi», un rifugio/santuario situato nella periferia nord, fondato da volontari animalisti sotto la guida della nota attivista Paola Samaritani. La struttura accoglieva maiali e cinghiali salvati da maltrattamenti o recuperati in città e non destinati alla macellazione, registrati come animali d'affezione (*pet*) e dotati di microchip. Alla sua origine, contava oltre un centinaio di animali, gestiti da volontari e sostenitori, con misure preventive sanitarie, biosicurezza (doppi recinti, tute, calzari, controllo degli accessi) e cure veterinarie. L'impegno era quello di offrire cure, accoglienza, protezione e dare significato educativo alla tutela animale.

Nel contesto dell'epidemia di peste suina africana, la Sfattoria si trovava in "zona rossa" secondo le ordinanze sanitarie, il che ha portato la ASL Roma 1 (Dipartimento prevenzione e sanità animale) a disporre un ordine di abbattimento per i suini che abitavano il podere. Inoltre il Ministero della Salute attraverso l'emanazione di alcuni dispositivi dirigenziali²⁸ limitava a soli 2 suini non DPA (destinati alla produzione alimentare) per detentore il numero massimo di suini allevabili per affezione.

Contro questi dispositivi la titolare della struttura proponeva ricorso al T.A.R. Lazio, richiedendone l'annullamento. I motivi adottati erano vari: si invocava un difetto di competenze, in quanto si andava a sostenere che la sola Regione aveva il diritto di predisporre l'abbattimento di animali in zone rosse, mentre la ASL, in quanto organo tecnico, avrebbe solo potuto eseguire materialmente l'abbattimento; si richiamava il Regolamento delegato (UE) 687/2020²⁹ nella parte in cui prevede che l'abbattimento può essere disposto

²⁷ Ordinanza n. 4 del 2022.

²⁸ Prot. n. 0597976/2022.

²⁹ L'articolo 22 del Regolamento rubricato "Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni" al paragrafo 2 prevede: "L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione

solo in caso di accertato focolaio; si sosteneva la violazione del principio di proporzionalità tra la misura dell'abbattimento, considerata estrema, rispetto alle condizioni dello stabilimento, e della funzione specifica "sociale, rieducativa e culturale della struttura"; oltre all'assenza di una idonea istruttoria e delle condizioni di contingibilità e urgenza.

Il T.A.R. Lazio con successiva sentenza³⁰ ha confermato alcuni dei motivi della ricorrente. In particolare, per quanto attiene alle tematiche di questo articolo, il giudice ha richiamato lo stesso Regolamento delegato (UE) 687/2020 nella parte³¹ in cui prevede delle deroghe, per le quali dopo aver svolto una valutazione del rischio, le autorità competenti possono non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in alcuni casi, tra i quali tre categorie che riguardavano la Sfattoria, ovvero: i suidi sono detenuti in uno stabilimento confinato e presentano elevato ed indiscutibile valore genetico, culturale ed educativo; i suidi ricevono, presso il sito, assistenza veterinaria continua; il sito non è definibile come "stabilimento", dato che nessun suide è destinato alla produzione alimentare. La Sfattoria viene infatti gestita come rifugio/santuario indipendente per animali in difficoltà, compresi i suidi.

L'importanza del valore culturale della tutela degli animali viene sottolineata dal giudice anche in forza della revisione del già citato articolo 9 della Costituzione che "garantisce la centralità e la statualità della disciplina della tutela degli animali"³². In conclusione, il TAR Lazio, ha accolto il ricorso della Sfattoria degli Ultimi e annullato l'ordine di abbattimento disposto dall'ASL di Roma, rilevando che il parere del Ministero della Salute e del Commissario straordinario non era sorretto da un'adeguata istruttoria né da una motivazione sufficiente. E pur riconoscendo la finalità sanitaria dell'intervento contro la peste suina africana, il TAR ha richiamato il principio di proporzionalità, nonché il fatto che le deroghe previste dal Regolamento delegato, in conformità con il considerando 18 del Regolamento stesso hanno il fine di evitare "conseguenze indesiderate e sproporzionate", come l'abbattimento ingiustificato degli animali³³.

Occorre precisare che in altri casi proprio la tutela ed il benessere degli animali sono stati il fine che ha motivato l'abbattimento di animali in casi in cui il focolaio sia stato accertato e correttamente valutato. Si pensi al così detto

della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo, conformemente all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni".

³⁰ TAR Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza n.12862/2022.

³¹ L'articolo 21 al paragrafo 3 contiene l'elenco delle categorie di deroga.

³² Occorre, ad avviso dello scrivente, interpretare letteralmente queste parole del giudice nell'ottica di una nuova centralità della disciplina e non degli animali in sé.

³³ E. CAPONE, *La "Sfattoria degli ultimi": analisi della sentenza*, in *Diritto degli animali: profili etici, scientifici e giuridici*, 1° febbraio 2023.

caso «Cuori liberi», che ha portato alla pronuncia del T.A.R. Lombardia nel 2024³⁴.

Nel caso di specie, l'associazione Cuori Liberi gestiva un rifugio per animali provenienti da sequestri ed abbandoni nel comune di Zinasco, in provincia di Pavia. Ricontrato un focolaio di PSA (peste suina africana) nello stabilimento, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia ha ordinato l'abbattimento di tutti i suini presenti nel rifugio.

Anche in questo caso la ricorrente ha lamentato un eccesso di potere, la violazione del principio di proporzionalità e la violazione del dettato costituzionale dell'articolo 9, visto il valore culturale ed educativo degli animali. Il giudice, dopo aver inquadrato la PSA come una malattia di categoria A³⁵. Dallo stesso dettato normativo del Regolamento delegato pocanzi analizzato, il giudice desume che *“la soppressione dei capi non è una opzione facoltativa, bensì è imposta dalla stessa normativa europea, quale prima misura da attuare all'interno del presidio in cui si è manifestata la malattia”*. Solo dove non è accertato un focolaio, o nelle zone limitrofe, l'abbattimento diventa una misura facoltativa.

Non essendoci soluzioni alternative (come una possibile vaccinazione contro la PSA), l'abbattimento appare la soluzione più efficace non solo per salvaguardare la salute pubblica, ma anche per tutelare il benessere degli animali: tutti i suini sintomatici, infatti, erano morti pressoché nell'immediato, all'evidenza riportando sofferenze che un abbattimento controllato avrebbe potuto evitare.

5. Il benessere animale nel diritto dell'Unione Europea: il principio di senienza e il bilanciamento con la salute pubblica.

Passando in rassegna le politiche unionali, sin dalle sue origini l'UE ha dimostrato una grande attenzione verso la tutela degli animali. Già con il Trattato di Maastricht del 1992 si sottoscriveva la visione condivisa di tenere conto del benessere degli animali nell'elaborazione delle politiche future³⁶; successivamente il Trattato di Amsterdam del 1997 riconosce l'importanza della protezione e del diritto degli animali quali esseri senzienti³⁷; al Trattato di Lisbona del 2007 si deve infine l'introduzione dell'articolo 6-ter che

³⁴ TAR Lombardia, Sezione Quinta, sentenza n. 03 luglio del 2024.

³⁵ In base al Reg. (UE) 2018/1882, art. 1, par. 1, n.1, una malattia di categoria A è una *“malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429”*.

³⁶ Dichiarazione sulla protezione degli animali allegata al Trattato.

³⁷ Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al Trattato.

afferitava ulteriormente nel Trattato il riconoscimento del benessere degli animali nell'ambito delle politiche dell'Unione³⁸.

Questa impostazione che pone il benessere animale al centro delle politiche europee è stata consolidata, da ultimo, dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale impone che, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, della ricerca e dello spazio, siano pienamente considerate le esigenze degli animali in quanto esseri senzienti. La norma prevede tuttavia che tale principio sia bilanciato con il rispetto delle tradizioni culturali, dei riti religiosi e del patrimonio regionale dei singoli Stati membri, delineando un equilibrio tra la tutela del benessere animale e altri valori o interessi radicati nelle società europee. Tale principio è stato collocato tra i principi generali dell'ordinamento europeo, assumendo una rilevanza più marcata e riconoscendo in modo esplicito la senzienza animale, ossia la capacità degli animali di provare sensazioni ed emozioni. Tale riconoscimento attribuisce agli animali una condizione giuridica distinta da quella delle cose, pur non equiparandoli alle persone. Dal punto di vista giuridico, l'articolo 13 agisce come principio di orientamento per l'azione legislativa e amministrativa dell'Unione e degli Stati membri. Pur non avendo carattere immediatamente vincolante, esso impone di considerare il benessere animale come un valore da integrare in tutte le politiche pubbliche. In questo modo, la tutela degli animali assume una dimensione "costituzionale", influenzando la produzione normativa e le decisioni amministrative interne³⁹.

Nonostante il rilievo innovativo fornito dall'art. 13 TFUE, la disposizione mantiene un'impostazione di fondo antropocentrica: la tutela dell'animale è concepita in funzione di valori e interessi umani, più che come riconoscimento di un diritto intrinseco dell'animale stesso. Una difficoltà deriva in particolare dall'assenza di una definizione giuridica univoca di «benessere animale», concetto che trova fondamento in criteri scientifici – come le "cinque libertà"⁴⁰ relative alla salute fisica e comportamentale dell'animale – ma che richiede ancora una traduzione normativa più precisa e uniforme⁴¹. La disciplina

³⁸ A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela del benessere animale nel diritto europeo*, in *Diritto e Società*, 1, 2018, 61 ss.

³⁹ D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *RivistaDGA*, 2, 2024

⁴⁰ Le "cinque libertà" (in inglese *Five Freedoms*) rappresentano i principi fondamentali che definiscono il concetto di benessere animale e indicano le condizioni minime che devono essere garantite a tutti gli animali sotto il controllo dell'uomo — siano essi da allevamento, da laboratorio, da compagnia o selvatici in cattività.

Questi principi sono stati formulati per la prima volta nel 1965 dal Brambell Committee nel Regno Unito e successivamente adottati a livello internazionale dalla World Organisation for Animal Health (WOAH, ex OIE).

⁴¹ D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *RivistaDGA*, 2, 2024

europea riconosce dunque che la specie umana e quella animale possono coesistere in modo equilibrato, ponendo le basi per una relazione fondata sul rispetto e sulla responsabilità. Pur valorizzando la natura degli animali come esseri senzienti, l'ordinamento dell'Unione non attribuisce loro la titolarità di veri e propri diritti, poiché essi non possiedono soggettività giuridica. Tuttavia, viene riconosciuto all'essere umano il potere di vantare diritti sugli animali e, parallelamente, il dovere di garantirne la tutela⁴².

Le più recenti politiche in ambito europeo mirano a garantire il benessere degli animali. Ne prende atto, ad esempio, la recente Comunicazione della Commissione⁴³ intitolata *“Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future”*, nella quale la Commissione si fa carico dell'impegno di revisionare la normativa vigente al fine di migliorare l'efficacia della legge rispetto alla effettiva garanzia del benessere degli animali, in particolare nel settore agroalimentare⁴⁴.

Intanto la giurisprudenza europea ha progressivamente valorizzato i principi enunciati dall'art.13, in particolare nelle controversie relative alla macellazione rituale, in cui è stato necessario bilanciare la libertà religiosa con la protezione degli animali. Il recente orientamento della Corte di Giustizia europea ha segnato un deciso cambio di passo rispetto al passato, orientando la tutela degli animali verso una posizione di primo piano rispetto a diritti tipici degli esseri umani (specificamente della libertà religiosa). La sentenza del 17 dicembre 2020 (Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.⁴⁵) è considerata storica e rivoluzionaria, in quanto la Corte ha consentito agli Stati Membri di porre in essere norme più rigorose rispetto al già citato articolo 13 del TFUE, con un rafforzamento della tutela degli animali, limitando la deroga espressamente prevista dal Trattato per le c.d. macellazioni rituali⁴⁶. Questo perché, spiega successivamente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tutelare il benessere degli animali significa tutelare un elemento della moralità pubblica (*public morals*) prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) come scopo legittimo per una restrizione della libertà di religione. La Corte ha rilevato infatti che

⁴² V. CARACCILO LA GROTTIERA, *Benessere animale e strumenti di tutela*, in *RivistaDGA*, 4, 2022.

⁴³ COM/2025/75.

⁴⁴ *“La Commissione procederà a uno stretto scambio di opinioni con gli agricoltori, la filiera alimentare e la società civile e, su tale base, presenterà proposte di revisione della normativa vigente in materia di benessere degli animali, compreso l'impegno a eliminare gradualmente le gabbie. Tale revisione si baserà sui dati scientifici più recenti e terrà conto dell'impatto socioeconomico sugli agricoltori e sulla filiera agroalimentare [...]. A tale riguardo, la Commissione valuterà un'etichettatura mirata in relazione al benessere degli animali per rispondere alle aspettative della società”*.

⁴⁵ Corte giust., 17 dicembre 2020, causa C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031.

⁴⁶ L. CANTONE, *I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto*, in *Eurojus*, 1, 2025.

concetti come la “moralità pubblica” non possono essere intesi esclusivamente come protezione della dignità umana nei rapporti interpersonali, ma comprendono anche valori etici e sociali collegati all’ambiente in cui vivono gli individui, inclusi gli animali⁴⁷.

Ma non è solo nei casi di macellazione rituale o – più in generale – che riguardano il settore agroalimentare che la giurisprudenza ha nella pratica fatto valere i principi dell’art. 13 TFUE. Un esempio è rappresentato dal c.d. *caso di Tuco*. In Spagna la legge n.17/2021 ha riformato il sistema normativo uniformando la legislazione nazionale a quanto previsto a livello europeo dall’art. 13 TFUE, arrivando ad incidere sulla qualificazione degli animali quali esseri viventi dotati di sensibilità e non più come cose (pur potendo, in alcune condizioni, rimanere oggetto di proprietà). Questa modifica dello statuto giuridico degli animali ha dato luogo ad una sentenza, c.d. caso di Tuco, che è considerata di grande importanza perché è la prima controversia giudiziaria che prende atto nuova normativa. Il caso è quello di un cane lasciato dal proprietario – partito per un viaggio di lavoro - alle cure di un’altra persona, per un periodo di tempo così lungo che ha di fatto creato un legame affettivo tra l’animale e la sua curatrice. Al rientro del proprietario, questi ha richiesto la restituzione del cane incontrando l’opposizione della curatrice. Ne è sorta una vicenda giuridica culminata con una sentenza che – in virtù delle novità introdotte nel codice civile spagnolo, ed al fine di garantire il benessere dell’animale in quanto essere senziente (e diverso da una cosa) – ha permesso al cane di rimanere con la sua curatrice⁴⁸.

6. Il superamento della categoria di *res*: l'*animal welfare* nella legislazione e giurisprudenza transnazionale.

Se l’Europa e l’Italia tracciano la strada verso il superamento della categoria di “cosa”, il dibattito internazionale resta frammentato tra diverse visioni culturali. Tuttavia, l’emergere di concetti come la dignità della natura e la personalità giuridica di ecosistemi complessi suggerisce che siamo di fronte a una crisi irreversibile dell’antropocentrismo tradizionale.

In tal senso un ruolo fondamentale rivestono le Dichiarazioni Universali. Da vent’anni vengono pubblicate dichiarazioni sui diritti degli animali che aspirano a essere universali, ispirandosi a modelli storici come la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questi testi proclamano l’uguaglianza degli esseri umani basandosi su principi

⁴⁷ L. LEONE, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 1, 2024.

⁴⁸ L. MIGLIETTI, *In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d’affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021*, in *Rivista di diritti comparati*, 2, 2022, 585 ss.

considerati evidenti, spesso senza argomentazioni approfondite. Al contrario, le dichiarazioni sui diritti degli animali devono affrontare differenze biologiche e culturali significative e si basano su considerazioni scientifiche e filosofiche⁴⁹.

Alcuni esempi di dichiarazioni sui diritti animali includono la Dichiarazione sulle Grandi Scimmie, che si avvale di contributi di esperti, la Dichiarazione Universale per il Benessere dell'Animale, che definisce concetti chiave come "benessere" e "crudeltà", e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, che si fonda sull'idea che tutti gli esseri viventi abbiano una comune origine evolutiva e diritti naturali. Queste dichiarazioni hanno un valore educativo e scientifico, ma presentano anche limiti, come l'attribuzione indiscriminata di doveri verso gli animali a tutte le società, senza considerare le loro differenze. Inoltre, il concetto di "soggetto di una vita", proposto da Tom Regan⁵⁰, suggerisce che ogni essere vivente che percepisce la propria esistenza come un bene in sé possiede un valore inerente, indipendentemente dalla sua utilità per altri. Per rendere le dichiarazioni sui diritti animali realmente efficaci, è necessario collegare i principi enunciati con dati concreti e scientifici, evitando che si riducano a semplici espressioni retoriche o ideali utopici⁵¹.

La disciplina internazionale in materia di tutela degli animali presenta un'evoluzione ancora frammentaria, caratterizzata dall'assenza di un quadro unitario e dalla prevalente impostazione antropocentrica delle fonti. Le convenzioni e gli accordi multilaterali si concentrano principalmente sulla conservazione delle specie e sulla protezione della biodiversità, piuttosto che sul benessere dell'animale come individuo. In tale prospettiva, la tutela animale è concepita come strumento di salvaguardia dell'equilibrio ecologico e della sostenibilità ambientale, più che come riconoscimento di un valore intrinseco dell'essere senziente.

In particolare, una prima frammentazione è quella tra Oriente ed Occidente e la percezione degli animali e la loro tutela differiscono profondamente nelle due macro-aree. In India, ad esempio, quale Stato influenzato da tradizioni filosofiche come l'Induismo, il Buddismo e il Giainismo, si attribuisce grande valore alla non-violenza (*ahimsā*), che promuove il rispetto per tutte le forme di vita. Questa visione ha radici profonde nella cultura e nella religione, con esempi storici di sovrani che hanno promulgato leggi per proteggere gli animali e incoraggiato il vegetarianismo. Tuttavia, nonostante l'importanza culturale dell'*ahimsā*, l'India presenta contraddizioni, con pratiche di sfruttamento animale ancora diffuse, influenzate da credenze interne e

⁴⁹ F.P. TRAI SCI, *Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali. Gli animali sono o non sono tutti uguali dinanzi alla legge?*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021, pp. 42 ss.

⁵⁰ T. REGAN, *I diritti animali*, Garzanti, Milano, 1994.

⁵¹ M. DE MICCIO, *Oltre Jefferson. Il tema dei diritti animali nelle dichiarazioni universali*, in *Kykéion*, 6, 2001, 33 ss.

influenze straniere. In Occidente, invece, gli animali sono stati tradizionalmente considerati inferiori agli esseri umani e privi di diritti giuridici. La loro protezione è spesso legata alla tutela della morale pubblica o al benessere umano, piuttosto che al riconoscimento di un valore intrinseco della vita animale. Sebbene ci siano stati progressi, come il riconoscimento degli animali come esseri senzienti in alcuni ordinamenti europei, la concezione antropocentrica rimane predominante.⁵²

A livello globale, il diritto internazionale ha sviluppato un corpus normativo volto a prevenire l'estinzione delle specie e a preservare gli ecosistemi, ma solo marginalmente affronta la dimensione etica e sensoriale del benessere animale. Le principali convenzioni – come la CITES, la Convenzione di Berna e altri trattati sulla fauna selvatica – configurano gli animali come componenti dell'ambiente naturale, riconducendo la loro protezione a finalità ecologiche e di gestione delle risorse.

Un avanzamento concettuale si è manifestato nella progressiva emersione del «benessere animale» (*animal welfare*) come valore giuridico autonomo, definito come stato fisico e mentale dell'animale in relazione al proprio ambiente di vita. Tale principio, pur non universalmente codificato, ha ricevuto riconoscimento in ambito sovranazionale e ha trovato spazio anche in contesti di diritto economico internazionale. Emblematico, in questo senso, è il caso *EC – Seal Products deciso dalla World Trade Organization*, nel quale è stato affermato che la protezione del benessere animale può costituire una ragione di “moralità pubblica” idonea a giustificare restrizioni commerciali. Questa pronuncia segna una svolta rilevante, in quanto colloca la tutela animale tra i valori etici collettivi riconosciuti a livello internazionale⁵³.

Nonostante tali aperture, la prospettiva internazionale resta improntata a un equilibrio tra esigenze economiche, culturali e religiose, che limita la possibilità di un riconoscimento universale e oggettivo dei diritti animali. L'assenza di un principio generale vincolante comporta che la tutela del benessere animale si realizzi attraverso strumenti indiretti e settoriali, spesso subordinati agli interessi umani o ambientali. In definitiva, la normativa internazionale configura la protezione degli animali come un dovere etico e politico derivante dalla responsabilità dell'uomo verso gli esseri viventi e la natura, più che come il risultato di un riconoscimento di diritti soggettivi. Il processo di internazionalizzazione del benessere animale appare dunque in una fase di transizione: pur muovendo da basi antropocentriche, tende progressivamente a integrare valori di compassione, sostenibilità e rispetto

⁵² M. SEGHESSIO, *La tutela degli animali: confronto fra Occidente ed Oriente*, in *Ianus: diritto e finanza*, 14, 2016, 97 ss.

⁵³ P.I. LEVY, D. H. REGAN, *EC–Seal Products: Seals and Sensibilities (TBT Aspects of the Panel and Appellate Body Reports)*, in *World Trade Review*, Cambridge University Press, 14, 2015, 337 ss.

per la vita non umana nel sistema delle fonti del diritto internazionale contemporaneo⁵⁴.

7. Prospettive di *Juridification* e la crisi dell'antropocentrismo: verso la soggettività giuridica degli animali non umani.

Se le dichiarazioni universali e le convenzioni internazionali configurano la tutela animale principalmente come un dovere etico dell'uomo verso l'ambiente, il dibattito contemporaneo si sta spostando verso l'attribuzione di diritti della personalità in capo agli animali stessi. In questa prospettiva, la crisi dell'antropocentrismo tradizionale apre la strada a nuove forme di capacità giuridica, ispirate anche da modelli costituzionali che hanno già riconosciuto la natura come titolare di diritti propri.

La questione dello status giuridico degli animali impone una riflessione profonda sulla possibilità di riconoscere loro una soggettività giuridica all'interno di ordinamenti storicamente fondati su un'impostazione antropocentrica. Il diritto, costruito dall'uomo per regolare la convivenza sociale e proteggere interessi umani, ha tradizionalmente relegato gli animali al rango di "cose", tutelandoli esclusivamente in funzione del benessere umano. Tuttavia, l'evoluzione dei diritti e le conoscenze scientifiche sull'intelligenza e la sensibilità animale impongono oggi una revisione di questa prospettiva.

I progressi dell'etologia e della neurofisiologia hanno dimostrato che la distinzione classica e netta tra esseri umani e animali non appare più giustificabile⁵⁵: anche gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare piacere e dolore, di elaborare preferenze e comportamenti razionali⁵⁶. L'argomento secondo cui gli animali non comprenderebbero o non potrebbero esercitare i propri diritti risulterebbe debole se si considera che anche alcuni

⁵⁴ F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *Eurojus*, 1, 2022, 258 ss.

⁵⁵ Se fino a qualche decennio fa, ad esempio, era impensabile parlare di personalità per gli esseri viventi non umani, i più recenti studi condotti sui cani confermano che l'animale è un "modello scientifico" particolarmente utile per studiare alcuni aspetti del comportamento e della cognizione umana, soprattutto quelli sociali, pur non pensando come gli umani né possedendo capacità di linguaggio o cultura complessa. Al riguardo: M. GACSI, *After all, how valuable is the dog model for examining human socio-cognitive abilities?*, in *Biologia futura*, 76, 2025, 193 ss.

⁵⁶ Se consideriamo che le differenze tra uomo e animali sono di grado e non di natura, diventerebbe riduttivo descrivere l'uomo come "un animale con qualcosa in più" in senso assoluto. Ogni specie, infatti, possiede le proprie specializzazioni e sviluppa forme uniche di cultura, comunicazione e socialità. Piuttosto che contrapporre l'uomo agli "altri animali", è più corretto e rigoroso parlare di culture, linguaggi e moralità al plurale, riconoscendo così la varietà delle soluzioni evolutive con cui le diverse specie affrontano la vita sociale. Al riguardo: V. PALLANTE, *Siamo tanto diversi dagli altri animali? Differenze di grado tra cultura, linguaggio e moralità*, in *UniTrentoMAG*, 19 marzo 2018.

esseri umani — come i bambini — non sono in grado di azionare autonomamente i propri diritti, pur essendo pienamente titolari di capacità giuridica. La persistente esclusione degli animali, a parità di condizioni di "deficit", rappresenterebbe l'estremo per parte (minoritaria) della dottrina una forma di discriminazione specista⁵⁷, contraria finanche al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Emerge quindi l'esigenza di riconoscere agli animali capacità giuridica e status di soggetti di diritto, almeno con riferimento ai diritti della personalità: il diritto alla vita e a un'esistenza dignitosa, libera da sofferenze inutili. Tale riconoscimento non dovrebbe avere carattere meramente relativo, limitabile in presenza di interessi umani di rango superiore, ma dovrebbe garantire un'essenza minima inderogabile, che include una morte priva di crudeltà e un'esistenza conforme alle caratteristiche etologiche della specie⁵⁸.

Significativamente, una forma di capacità giuridica è già stata riconosciuta alla natura nel suo complesso. La Costituzione italiana, con la riforma del 2022, non riconosce esplicitamente la natura come soggetto di diritti, mantenendosi fedele alla tradizione giuridica occidentale che separa nettamente soggetti ed oggetti. Tuttavia, altre Costituzioni — come quella dell'Ecuador del 2008 — hanno accolto un approccio radicalmente diverso, proclamando per prime la natura titolare di diritti propri.

Anche della riforma italiana è possibile una lettura «ecologica», alternativa a quella puramente «economica». Mentre quest'ultima privilegia l'efficienza delle regole rispetto agli scambi economici umani, la prospettiva ecologica inquadra il fenomeno giuridico considerando i limiti esterni imposti dalla natura stessa, come i Planetary Boundaries e il Carbon Budget residuo. Questi limiti non dipendono dalla volontà umana, ma dalle dinamiche naturali del sistema Terra.

La giurisprudenza costituzionale italiana testimonia un'evoluzione significativa. Prima della riforma, l'ambiente era considerato un "*bene libero*", sfruttabile senza limiti temporali purché con accortezza e nel bilanciamento con altri interessi umani. Dopo la riforma, la Corte costituzionale con la sentenza n.105/2024⁵⁹ ha trasformato l'ambiente in "*bene unitario*" e "*patrimonio*" da preservare integralmente per le generazioni future, introducendo doveri di miglioramento, preservazione ed efficace difesa delle sue matrici naturali.

⁵⁷ S. DE VIDO, *Di silenzi e di discriminazioni interspecie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea*, in *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, S. DE VIDO E M. GAZZOLA, Venice University Press, Venezia, 2025.

⁵⁸ F. RESCIGNO, *Riflessioni sullo status giuridico degli esseri animali*, in *Argomenti di bioetica*, 2, 2007, 45 ss.

⁵⁹ Corte Cost. sent. 7 maggio 2024 (dep. 13 giugno 2024), n. 105.

La convergenza definitiva emerge dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso KlimaSeniorinnen del 2024⁶⁰, vincolante anche per l'Italia. Questa decisione stabilisce che il potere politico incontra un limite esterno invalicabile nel Carbon Budget residuo: le emissioni ancora disponibili senza alterare irreversibilmente il ciclo del carbonio. Questo ciclo naturale sfugge alla determinazione umana e non può essere oggetto di disponibilità politica o economica, pena il collasso dell'intero sistema Terra. La natura emerge così come "regista" dei tempi del pianeta, sia che venga qualificata come "soggetto" sia che venga considerata "bene unitario". La salute umana stessa, secondo l'approccio *One Health-Planetary Health*, non è più solo fruizione o godimento dell'ambiente, ma subordinazione dei tempi umani ai tempi naturali. L'alterazione del ciclo del carbonio accelera la trasformazione degenerativa dell'intero sistema naturale, precludendo ogni possibilità di futuro migliore per le generazioni a venire⁶¹.s

In questo contesto, natura e animali stanno attraversando un processo di *juridification*, ovvero di progressivo ingresso nell'ambito della regolamentazione giuridica, fino a livello costituzionale. La questione della soggettivizzazione giuridica rappresenta tuttavia un nodo cruciale. Diverse iniziative hanno tentato di attribuire diritti fondamentali agli animali, in particolare ai grandi mammiferi e primati, la cui prossimità cognitiva con l'essere umano viene spesso sottolineata. Le corti tendono però a respingere tali richieste, evidenziando che i diritti comportano responsabilità che gli animali non possono assumere e che l'attribuzione di personalità giuridica creerebbe un «labirinto di questioni» difficili da gestire attraverso il processo giudiziario piuttosto che legislativo.

Per quanto riguarda la natura, diverse giurisdizioni hanno riconosciuto la personalità giuridica a fiumi come il Gange e lo Yamuna in India, il Whanganui in Nuova Zelanda e l'Atrato in Colombia. Il caso neozelandese si distingue per l'approccio legislativo strutturato, che prevede organismi di gestione condivisa tra governo e comunità Maori, riflettendo il valore culturale e spirituale del fiume. Questi meccanismi partecipativi sembrano più efficaci della semplice attribuzione di *standing* giudiziario.

Il concetto di dignità emerge come possibile "porta d'ingresso" per la tutela di soggetti che non possono far valere autonomamente i propri diritti. La questione fondamentale riguarda il rapporto con l'alterità. La soggettivizzazione della natura pone meno problemi rispetto a quella degli animali, poiché l'alterità del fiume rispetto all'essere umano è evidente. Gli animali non umani rappresentano invece una terra di confine più complessa,

⁶⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Case Of Verein Klimaseniorinnen Schweiz And Others V. Switzerland*, (Application no. 53600/20).

⁶¹ M. CARDUCCI, *Diritti della natura e Costituzione italiana*, in *Quaderni della decrescita*, 5, 2025, 191 ss.

dove elementi di comunanza genetica e comportamentale si intrecciano con la necessità di mantenere identità distinte. Il riconoscimento e il rispetto dell'alterità potrebbero rivelarsi più utili alla tutela degli animali rispetto all'attribuzione formale di personalità giuridica⁶².

8. Conclusioni.

La questione dei diritti degli animali si inserisce nel cuore della riflessione etica contemporanea, poiché mette in discussione i fondamenti stessi della soggettività giuridica e del concetto di giustizia. Il problema non riguarda soltanto la protezione degli animali, ma sollecita un ripensamento più ampio su ciò che rende un individuo titolare di diritti e sul modo in cui deve essere concepito il rapporto tra la specie umana e le altre forme di vita. In questa prospettiva, si delinea l'esigenza di un'etica interspecifica, fondata sull'idea che i soggetti morali non appartengano necessariamente alla stessa specie e che il bene umano e quello animale debbano essere resi compatibili, piuttosto che perseguiti in modo indipendente⁶³.

La progressiva emersione della soggettività animale nel diritto contemporaneo segna una trasformazione profonda nel modo di concepire la relazione tra l'uomo, la natura e le altre forme di vita. Il riconoscimento costituzionale della tutela degli animali, la riforma penale del 2025 e l'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale non rappresentano soltanto un ampliamento del perimetro dei diritti, ma l'affermazione di un nuovo paradigma etico-giuridico fondato sulla responsabilità e sulla reciprocità interspecifica.

Una prospettiva che si colloca quindi tra l'antropocentrismo tradizionale e l'antispecismo radicale, delineando una forma di «specismo debole» secondo la quale i diritti umani conservano una posizione prioritaria, ma il benessere animale possiede un valore morale autonomo. Tale impostazione intende conciliare il senso comune e la pratica etica quotidiana con una visione ampliata della comunità morale, fondata su empatia, relazioni e riconoscimento reciproco⁶⁴.

La traiettoria normativa e culturale tracciata negli ultimi anni dimostra che la protezione dell'animale non può più essere ridotta a una questione di mera sensibilità morale o di utilità umana. Essa si radica, piuttosto, in un principio di giustizia sostanziale, in cui il diritto si fa strumento di equilibrio tra le esigenze della salute pubblica, del benessere animale e della sostenibilità ambientale. L'approccio "One Health" e la crescente integrazione tra diritto ambientale e bioetica restituiscono una visione sistemica, nella quale la tutela

⁶² C. PICIOCCHI, *Diritti della natura e diritti degli animali*, in *DPCE*, 2, 2023, 251 ss.

⁶³ A. BECCHI, *Gli animali hanno diritti?*, in *Kykéion*, 6, 2001, 17 ss.

⁶⁴ M. GALLETI, *Diritti umani e diritti animali: appartenere ad una specie ha un significato morale?*, in *Kykéion*, 10, 2003.

dell'animale contribuisce alla salvaguardia dell'intero ecosistema e, in ultima analisi, alla sopravvivenza stessa dell'uomo.

Si richiama in tal senso l'approccio sistemico tra uomo, animali e natura, riportando alla luce un tema classico del costituzionalismo: qual è il limite all'azione umana? Il paradigma si è completamente rovesciato rispetto al passato: se un tempo l'uomo doveva adattarsi alla natura, oggi è la natura ad aver bisogno che l'uomo fissi limiti alle proprie attività trasformative. Il concetto di "*préjudice écologique*" analizza l'impatto devastante dello sviluppo industriale sull'ecosistema, ponendo ai giuristi il compito di ripristinare un rapporto originario e sostenibile tra uomo e natura.

La dottrina recente si sta concentrando maggiormente sui doveri ambientali piuttosto che sui diritti soggettivi della natura. Si tende ad abbandonare l'idea di attribuire diritti soggettivi alla natura, proponendo invece di riconoscere un dovere costituzionale ambientale.

Diversi approcci caratterizzano il dibattito. L'approccio oggettivo, tipico delle nuove costituzioni sudamericane come quella dell'Ecuador, introduce la Pachamama come titolare di diritti, adottando una rappresentazione olistica diametralmente opposta a quella occidentale, dove la natura è vista come oggetto di sfruttamento economico. Questa concezione propone diritti universali della natura che si connettono con la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sul valore ambientale. Un ulteriore approccio è quello del bio-costituzionalismo, dove l'ecologia diviene oggetto del diritto e metro di compatibilità ambientale di ogni decisione giuridica, ponendo la relazione tra uomo e natura al centro assoluto della regolazione⁶⁵.

Il riconoscimento della senzienza animale e della sua valenza relazionale e culturale impone di ripensare i confini della soggettività giuridica e della dignità, tradizionalmente riservate all'essere umano. Il diritto è chiamato oggi a misurarsi con una pluralità di soggetti, relazioni e interessi che trascendono la centralità esclusiva dell'uomo, senza tuttavia negarla. In questa prospettiva, il costituzionalismo del futuro dovrà essere inclusivo e dialogico, capace di ricomporre l'unità tra persona, natura e comunità vivente.

In conclusione, la tutela degli animali non rappresenta più un capitolo marginale del diritto, ma un banco di prova per una nuova idea di giustizia globale, ecologica e intergenerazionale. Essa ci ricorda che la libertà e la dignità umana trovano pieno compimento solo nel rispetto della vita in tutte le sue forme, e che il diritto, per restare umano, deve imparare ad essere anche più-che-umano.

⁶⁵ G. DEMURO, *I diritti della natura*, in *Federalismi.it*, 6, 2022.